



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di Lecce, dott. Marcello Cafueri, ha pronunciato

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 14491/2024

vertente tra

SPAGNOLO GIORGIO (CF SPGGRG59C25E506G) –

(rappresentato e difeso dall' Avv. CINZIA DE GIORGI)

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)

(rappresentato e difeso personalmente)

-RESISTENTE-

Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in Cancelleria, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento e contestazione n. TR 4853 del 24/10/2024 – N. rif. 143400/2024, notificato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Lecce, con la sanzione amministrativa comminata per la violazione dell'art. 146 c. 3 del C.d.S.

Concludeva chiedendo l'annullamento del verbale.

L'ente opposto si è costituito in giudizio, depositando gli atti relativi all'accertamento ed alla notifica della contestazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 26.06.2026, tenuta a trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.

MOTIVAZIONE

Il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.

E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, 15/04/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826) che, dinanzi alle contestazioni dell'opponente, non potendo attribuirsi fede privilegiata alle dichiarazioni ed accertamenti effettuati dai verbalizzanti, è onere dell'ente opposto fornire prova della legittimità del suo operato e della fondatezza della sua pretesa e quindi, ai sensi dell'art. 7 co. 10 del D.Lgs n. 150/2011. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e, in particolare, in assenza di prova della omologazione, della corretta installazione e del corretto funzionamento dell'apparecchiatura (Cassazione sent. n. 10505 del 18.4.2024), nonché in presenza di scarsa chiarezza delle immagini fotografiche ritraenti il veicolo sanzionato.

Costituendosi in giudizio, l'ente resistente ha depositato i rilievi fotografici degli accertamenti eseguiti a mezzo dell'apparecchiatura installata con riferimento al verbale impugnato.

Dall'esame degli stessi, però, non è possibile eseguire una corretta valutazione sulla legittimità dell'accertamento operato dal Comando di Polizia Locale, essendo i rilievi fotografici depositati palesemente non leggibili poiché talmente scuri da non permettere di scorgere con chiarezza la panoramica della strada, il tipo di veicolo e la targa, la segnaletica orizzontale (linea di arresto) e verticale prevista dalla legge.

Le immagini ingrandite, poi consentono di scorgere solo il numero di targa, senza possibilità di evidenziare il tipo di autovettura e, soprattutto, il punto della carreggiata dove il veicolo si trovava al momento del rilevamento fotografico.

Essendo tali rilievi, elemento imprescindibile per la validità della contestazione della violazione di cui all'art. 146 comma 3 C.d.S. a seguito di accertamento operato con strumento elettronico in modalità remota, la loro scarsa chiarezza impedisce di ritenere raggiunta prova sufficiente della responsabilità dell'opponente.

L'ente accertatore, quindi, non ha provato a sufficienza l'infrazione commessa e contestata.

Non è quindi possibile dalle immagini risalire né al luogo né tantomeno alla posizione in cui si trovava il mezzo.

Per dimostrare l'infrazione la foto deve infatti ritrarre il veicolo, ma anche il luogo e il tempo della avvenuta infrazione.

Infine, il ricorso appare accoglibile anche alla luce delle sentenze della Cassazione del 26.3.2009 n. 7388 e del 30.10.09 n.23084 (del medesimo parere Corte di Cassazione ordinanza n.10505 del

18.04.2024 emessa dalla Sezione II civile), con le quali il Supremo Consesso ha stabilito che le sanzioni a seguito di registrazione con apparecchiature approvate, ma non omologate, possono essere annullate, ribadendo che l'approvazione non è equiparabile all'omologazione e sottolineando che solo l'omologazione completa, che assicura la precisione dell'apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox-photored.

La Corte richiama l'art.192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R. n.495/1992) - che, disciplinando i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art.45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione (su questo tema cfr. sent. Cass. n.14597/2021 del 26.05.2021 e ord. Cass. n. 3335/2024 del 06.02.2024).

Le osservazioni della Corte valgono, ovviamente per tutte le apparecchiature destinate a rilevare infrazioni, comprese quelle previste dall'art. 146 Cds.

Accertata la fondatezza del ricorso per le ragioni sopra esposte, ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.

Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M n. 55/2014 e succ.mod.

PQM

Il giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- condanna il Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessive € 193,00, di cui € 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CAP e IVA (se dovuta).

Così deciso in Lecce il 26.06.2026

Il Giudice di Pace
dott. Marcello Cafueri